



CITTÀ DI TERAMO

Prot. n°62443 del 18.11.2011

SETTORE I

PERSONALE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE
POLIZIA AMMINISTRATIVA

ORDINANZA PROT. N° 139 DEL 18.11.2011

ORARI DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA ANNO 2012

IL SINDACO

Vista la Legge Regionale n. 11 del 16/07/2008 e s.m.i., che ha stabilito i criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio.

Visto l'art. 34, comma 2, della L.R. n°17/2010.

Vista la conferenza di servizi, indetta il 15 ottobre 2011, nel rispetto del disposto di cui all'art. 1, comma 132, della L.R. 11 del 16/07/2008, con la partecipazione dei comuni interessati, della medesima area del Q.R.R. – Quadro di riferimento regionale, nonché delle organizzazioni provinciali aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese del commercio, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali.

Visto il verbale n°61 della riunione del 28.10.2011.

Visto il decreto legislativo n. 267 / 2000, T.U.EE.LL.

Ravvisata la propria competenza in merito

STABILISCE

i seguenti criteri in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio

ART. 1

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio, fatto salvo quanto successivamente disposto, restano aperti al pubblico tutti i giorni della settimana, **dal lunedì al sabato, escluse domeniche e festività** e salve le deroghe previste nella presente Ordinanza, nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 (sette) e le ore 22:00 (ventidue), con il limite massimo di tredici ore giornaliere di apertura.
2. Gli esercenti possono superare, facoltativamente, il limite delle 13 ore giornaliere di apertura, comunque non oltre le ore 24 della giornata dal **1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012**.
3. Per i soli esercizi di vicinato, che danno la loro disponibilità, è autorizzato l'esercizio facoltativo dell'attività di vendita in orario notturno, fino alle ore **07:00**.

ART 2

1. L'esercente, nei limiti di cui al precedente articolo 1 (uno), può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura ed ha l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario adottato per il proprio esercizio mediante cartelli od altri mezzi idonei di informazione.
2. Tutte le attività presenti all'interno dei centri commerciali, comprese quelle artigiane, devono rispettare l'orario di apertura e chiusura del centro commerciale .

ART. 3

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'attività e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, quest'ultima facoltativa.

ART. 4

1. Gli esercenti degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, possono derogare all'obbligo di chiusura, Domenicale o Festiva, ai sensi dell'art. 1 comma 129 della L.R. 11/2008, solo nelle seguenti 34 (trentaquattro) giornate qui di seguito individuate :

GENNAIO	08 – 15 – 22 – 29
FEBBRAIO	05 – 12 – 19 – 26
MARZO	04 – 11 – 18 – 25
APRILE	01 – 15 – 22 – 29
MAGGIO	06 – 13 – 20 – 27
LUGLIO	08
SETTEMBRE	30
OTTOBRE	07 – 14 – 21 – 28
NOVEMBRE	04 – 11 – 18 – 25
DICEMBRE	02 – 08 – 09 – 16 – 23 – 30

2. Gli esercenti degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, possono, inoltre, derogare all'obbligo di chiusura Domenicale o Festiva, ai sensi dell'art. 1 comma 134 della L.R. 11/2008, nelle seguenti 4 (quattro) giornate, qui di seguito individuate :

- 6 gennaio 2012** (Fiera dell'Epifania)
- 18 marzo 2012** (Fiera di San Giuseppe)
- 1 aprile 2012**
- 2 giugno 2012**

3. La chiusura, ai sensi dell'art. 1 comma 131 L.R. 11/2008, è sempre obbligatoria nelle giornate di:

PASQUA LUNEDÌ DELL'ANGELO 1 MAGGIO 25 - 26 DICEMBRE
--

ART. 5

1. **Gli esercizi di vendita al dettaglio dei settori alimentare e non alimentare che usufruiscono della giornata di deroga dall'obbligo di chiusura domenicale devono concertare una corrispondente giornata di chiusura infrasettimanale dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale. Non è consentita la deroga alle chiusure domenicali e festive**

in caso di mancato adempimento di quest'obbligo. Non è consentita la deroga di cui al comma 2 dell'art. 34 della L.R. n°17/2010, così come interpretato dal presente articolo, nel caso di mancato rispetto del comma 3 del medesimo art. 34. (Art. 2 L.R. n°38/2010).

2. Gli esercizi di vendita al dettaglio dei settori alimentare e non alimentare hanno la facoltà di derogare al turno di riposo infrasettimanale del Giovedì pomeriggio.
3. I negozi di ferramenta, cartoleria, ricambi ed accessori autoveicoli hanno la facoltà di derogare al turno di riposo infrasettimanale del Sabato pomeriggio.

ART. 6

1. Gli esercizi di vendita del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico, in caso di più di due festività consecutive, osservando l'apertura dell'attività nella mezza giornata del terzo dei giorni festivi in questione.

ART. 7

1. Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 1 comma 136 L.R. 11/08, non si applicano alle seguenti tipologie di attività:
 - a) rivendite di generi di monopolio;
 - b) esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici ed alberghieri;
 - c) esercizi di vendita situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
 - d) rivendite di giornali;
 - e) gelaterie e gastronomie;
 - f) rosticcerie e pasticcerie;
 - g) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, arredamento, illuminazione, casalinghi, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale;
 - h) stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e permanente;
 - i) sale cinematografiche.

ART. 8

1. Ogni provvedimento adottato in precedenza in materia di orari di vendita al dettaglio su aree private cessa di validità a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza .
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di far osservare e rispettare il presente provvedimento.
3. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste della L.R. 11/2008.
4. Il presente provvedimento, di cui viene data pubblicazione mediante affissione all'Albo Pretorio, è immediatamente esecutivo.

IL SINDACO
(Dott. Maurizio Brucchi)

